

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3028-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E,  
*AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

**(MARTINO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**(MARZANO)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995

---

*Presentato il 16 luglio 2002*

---

(Relatore: **RIVOLTA**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge A.C. 3028 concernente la ratifica dell'accordo Italia-Bulgaria sulla collaborazione bilaterale nel settore della difesa,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE  
(DIFESA)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE  
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, le parole: « a decorrere dal 2002t» siano sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2003 »; le parole: « 2002-2004 » siano sostituite dalle seguenti: « 2003-2005 »; le parole: « per l'anno 2002 » siano sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2003 »;

nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2003.

---

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE  
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

---

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 22.795 annui ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 22.795 annui ad anni alterni a decorrere dal **2003**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2003-2005**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario **2003**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

ART. 4.

*Identico.*

